

depositato il 09/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato FAMIGLIERI RENATO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Delegato GIANCOLA: il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 380 bis e 375 c.p.c.;

il P.G. Dott. PRATIS PIERFELICE si riporta alla relazione già espressa.

ORDINANZA

Il Collegio, all'esito dell'adunanza in camera di consiglio del 10.11.2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr P. Pratis, osserva e ritiene:

- il relatore designato, nella relazione depositata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in data 23.07.2010, ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:

" Visto il ricorso che G.R. [] ha proposto nei confronti dell'ex moglie F.R. [], che ha resistito con controricorso

Osservato e ritenuto:

- *che con sentenza del 1997, il Tribunale di Roma, pronunciato il divorzio dei coniugi R.-R. [], imponeva al R. [] il contributo di £ 1.200.000 mensili, annualmente rivalutabile, per il mantenimento dei due figli della coppia A. [], nata nel 1975, ed A. [], nato nel 1980, nonché assegnava alla R. [] la casa coniugale, sita in [], in comproprietà delle parti*
- *che con decreto del 16.06-18.07.2006, il medesimo Tribunale, pronunciando sulla domanda principale proposta dal R. [] per la revisione delle condizioni del divorzio e sulle domande riconvenzionali della R. [], eliminava il contributo paterno di mantenimento dei due figli, maggiorenni, e conseguentemente, revocava l'assegnazione dell'ex casa coniugale in favore della R. [], cui anche negava il chiesto assegno divorzile*
- *che il ricorrente ha impugnato il decreto in data 18.07-9.11.2007, con cui la Corte di appello di Roma, in accoglimento del reclamo della R. [] ed in parziale riforma dell'impugnato decreto, imponeva al R. [], con decorrenza dal novembre 2005, di versare direttamente al figlio maggiorenni A. [], convivente con la madre e non ancora, ma non per sua colpa, economicamente autonomo, il contributo mensile di*

mantenimento, determinato in € 400,00, annualmente rivalutabili, nonché assegnava alla R. [] la casa coniugale

- che a sostegno del ricorso il R. [], avversando sia l'imposizione a suo carico del contributo di mantenimento del figlio maggiorenne che l'assegnazione alla R. [] dell'ex casa coniugale, denuncia:

1. *"Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."*

2. *"Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 148 c.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Motivazione meramente apparente – Violazione di legge prevista dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione."*

3. *"Violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 155 quater , comma 1°, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 54/2006 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."*

- che conclusivamente il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.:

1. *"Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 9 della legge n. 898 del 1970 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello di Roma, Sezione Famiglia, confermato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio A. [] di anni 25, omettendo di ponderare e valutare la circostanza che il figlio A. [] successivamente al divorzio ha svolto attività lavorative e che quindi sono sopravvenuti giustificati motivi per modificare le condizioni di divorzio relativamente all'assegno di mantenimento a favore del figlio ed all'assegnazione della casa coniugale"*

2. *"Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 148 cod.civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello di Roma, Sezione Famiglia, confermato la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio A. [] di anni 25, omettendo di ponderare e valutare la circostanza che il figlio A. [] successivamente al divorzio ha svolto attività lavorative, dimostrando così di avere raggiunto, anche se momentaneamente, una propria indipendenza economica e quindi dimostrando una adeguata capacità. Dica, pertanto, l'Ecc.ma Corte di Cassazione se sussista il diritto del Sig. G.R. [] [] ad ottenere la revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio"*

3. *"Accerti la Suprema Corte se vi è stata violazione o falsa applicazione delle norme di cui all'art. 155 quater, comma 1°, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 54/2006 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte di appello di Roma, Sezione Famiglia, confermato la revoca della casa coniugale alla Sig.ra F.R. []. Dica, pertanto, l'Ecc.ma Corte di Cassazione se sussista il diritto della Sig.ra F.R. [] [] ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, anche se non in presenza di figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti, e anche se non coniuge più debole"*

- *che non pare porsi questione di difetto di legittimazione passiva della R. [] per il fatto che, ai sensi dell'art. 155 quinquies (rubricato Disposizioni in favore dei figli maggiorenni) c.c., la Corte di merito ha disposto il versamento diretto al figlio, quale avente diritto, del contributo periodico di mantenimento, tale determinazione, aderente al dettato normativo, apparendo risolversi in modalità alternativa rispetto*

al pagamento nelle mani del genitore convivente, jure proprio ancora dotato di legittimazione attiva a percepire l'assegno in questione nell'ambito dei procedimenti giudiziari di divorzio

- *che i formulati quesiti ed i dedotti motivi appaiono inammissibili*
- *che in particolare i formulati quesiti non appaiono aderenti alla ratio decidendi e, quindi, a quanto prescritto dal citato art. 366-bis, posto che rispetto ad essi dovrebbe seguire una risposta affermativa risolvendosi in un'ovvia asserzione, connessa all'apodittico richiamo, quale premessa dell'interrogativo, del conseguimento, seppur momentaneo, da parte del figlio della indipendenza economica (totale), poi persa, dato invece, argomentatamente smentito dal tenore dell'avversato decreto in base anche al rilievo sia che si trattava di esperienze lavorative di collaborazione con compensi inidonei a consentirgli un'esistenza libera e dignitosa, e sia dell'attuale proficua dedizione del giovane a studi di livello universitario, rispondenti alle sue possibilità di riuscita, compatibili con le condizioni economiche della famiglia ed intrapresi in e con limiti temporali tali da fare ragionevolmente presumere possibilità di esito favorevole*
- *che, in conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui agli artt. 380 bis e 375 c.p.c."*

- la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti
- il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte
- la resistente ha depositato una memoria.
- avverso le proposte contenute nella relazione non è stata mossa alcuna osservazione critica da parte dei difensori delle parti e non emergono elementi che

possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra

- il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile
- le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza



P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del R. [], che condanna a rimborsare alla R. [] le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Roma, il 10 novembre 2010

Il Presidente



Depositato in Cancelleria
10 NOV 2010
Autore del